

## TFA E RECLUTAMENTO

A seguito delle numerose richieste telefoniche da parte degli interessati, riteniamo opportuno formulare alcune osservazioni per una corretta informazione a tutto il personale docente interessato., in attesa di ulteriori chiarimenti nell'apposita riunione al MIUR prevista per lunedì 14 c.m.

**In relazione al tema della possibilità di attivazione di procedure abilitanti per coloro che sono in possesso di consistenti periodi di servizio**, riteniamo opportuno, anche alla luce di recenti dichiarazioni del Ministro alla stampa, precisare che:

- a) non è stata presentata dal MIUR alle OO.SS nessuna ipotesi di testo, neppure sotto forma di bozza e non è nota la forma giuridica del provvedimento che, dovrà passare al vaglio del MEF e, forse, anche della Funzione Pubblica. **Va, quindi, sottolineato ed evidenziato che, al momento, non vi sono certezze sotto nessun aspetto.** L'ipotesi di cui si parla, frutto anche dell'incessante azione del nostro sindacato, dovrebbe prevedere una procedura basata solo sulla frequenza di "lezioni teoriche", probabilmente in sede universitaria, e su una prova finale. In pratica si concretizzerebbe in un "TFA semplificato";
- b) non dovrebbe esistere alcuna preselezione né in base di test né di prove scritte e/o orali;
- c) è ancora molto incerta la definizione quantitativa del periodo di servizio da prevedere per l'accesso. Si parla, a livello di amministrazione, di "36 mesi", mentre le aspettative delle persone, condivise dal sindacato, fanno riferimento ai "tradizionali 360 gg.";
- d) non ci risulta un orientamento in relazione all'arco temporale in cui aver maturato il servizio richiesto;
- e) è prevedibile una attivazione con tempi differenziati e differiti, in relazione alle classi di concorso per cui è già stato definito l'avvio del TFA e a quelle, vedi settore AFAM, per cui non è stata ancora attivata la procedura del TFA. E' ipotizzabile anche un possibile contingentamento per anno e, quindi, una articolazione su più anni, a causa di problemi logistici e operativi delle università;
- f) non è, ipotizzabile, il livello di costo per i docenti di questa eventuale procedura.

Poiché il **termine ( 4 Giugno 2012) di scadenza** delle domande per la procedura del TFA già attivata è ancora lontano, è opportuno attendere lo sviluppo della situazione anche dopo l'incontro di lunedì prossimo. Comunque, dato che la presentazione della domanda attualmente prevista non esclude certamente di poter fare istanza anche per una eventuale successiva partecipazione ad un "TFA semplificato", in assenza di elementi assolutamente certi può essere saggio non perdere l'opportunità certa offerta oggi, seppur pesante e costosa .

**In relazione al TFA di cui è in corso la presentazione delle domande** facciamo presente che:

- 1) in relazione ai costi a carico dei docenti per sostenere le prove di preselezione, ritenute giustamente eccessivamente onerose, il sindacato si è fatto interprete di tali motivate istanze in tutti gli incontri pregressi al MIUR. Poiché le Università godono di totale autonomia nel definire i costi, le istanze del sindacato al MIUR sono rimaste disattese. Lo SNALS continuerà, comunque, a sostenere questa giusta rivendicazione in ogni occasione ed in ogni sede., anche per i futuri costi richiesti dalle Università per gli ulteriori adempimenti ;
- 2) in relazione alle prove del test preliminare che sono programmate per la stessa data ed orario, pare probabile, anche se non certo, che venga proposta una prova unica; si tratta, ad esempio, dell'insegnamento: della lingua straniera nella scuola secondaria di 1° e 2° grado, di educazione fisica nella scuola secondaria di 1° e 2° grado, di italiano ... nella scuola media (A043) e lettere nella secondaria di 2° grado (A050);
- 3) in relazione alla valutazione del servizio che prevede quella relativa " al servizio prestato nelle istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione nella specifica classe di concorso o in altra classe di concorso che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di concorso per cui si concorre" è possibile, ma non ancora certo, che si preveda,

ad esempio, la valutazione di italiano nella scuola media anche per le classi che comprendono l'insegnamento nel superiore e viceversa e così via. Ovviamente speriamo di poter fornire risposte ufficiali e certe su questi ed altri quesiti dopo la programmata riunione di lunedì 14 c.m.in cui ,ci si augura, possano essere esplicitate tutti i punti,ed altri,riportati nella nota diramata dal MIUR e che di seguito si riporta.

A proposito del TFA il Ministero comunica quanto segue:

1. Il primo corso di TFA, bandito con decreti rettoriali del 3 maggio u.s., nell'osservanza delle norme contenute nel D.M. n. 249/2010, sarà attivato con la preselezione nazionale nelle date già fissate e proseguirà secondo le modalità e i tempi fissati da ciascuna Università, indipendentemente dal diverso percorso abilitante previsto per i docenti con 36 mesi di servizio, laureati ma senza il possesso della prescritta abilitazione. Tali percorsi, infatti avranno tempi e modalità di espletamento diversi dai primi, dovendosi procedere ancora alla stesura del provvedimento amministrativo di istituzione dei suddetti percorsi e di individuazione degli aventi titolo, oltre all'acquisizione preventiva delle prescritte autorizzazioni e consensi.
2. La procedura per i docenti con 36 mesi di servizio sarà costituita da un percorso formativo e da un esame da sostenere e superare per conseguire l'abilitazione. Tale procedura fa eccezione alla logica programmatica cui è improntato il TFA disciplinato dal D.M. n.249 ma cerca di dare risposta all'esigenza di regolarizzare la situazione di migliaia di persone che hanno permesso negli ultimi anni alle scuole statali e paritarie di funzionare nonostante l'assenza di abilitati. Ove si trascurasse questa emergenza, potremmo incorrere, oltre che in un aggravamento della presenza di non abilitati nella scuola, in probabili sentenze di condanna dell'Amministrazione a dare attuazione al D. Leg.vo 9/11/2007 n. 206 che, in esecuzione della direttiva comunitaria 2005/36 CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, fa discendere il riconoscimento dell'abilitazione anche all'effettivo svolgimento dell'attività professionale per almeno tre anni sul territorio dello Stato membro in cui è stato conseguito o riconosciuto il titolo di laurea, previo apposito percorso di abilitazione.
3. Contrariamente a quanto previsto dalla precedente legge n.124/99 secondo la quale il conseguimento dell'abilitazione comportava l'automatica inclusione nelle graduatorie permanenti (oggi GAE), allo stato della normativa vigente (l. Finanziaria n.244/2007 art.2 comma 416) l'abilitazione che si consegue a seguito della frequenza del TFA o dei corsi di laurea in Scienza della formazione primaria rappresenta solo la conclusione del percorso di formazione iniziale dell'insegnante e costituisce il presupposto per la partecipazione alle procedure concorsuali. Abilitarsi, dunque, non significa diritto al posto e quindi non significa neppure aggravio della spesa pubblica.
4. Relativamente ai prossimi concorsi, abbiamo attivato la procedura per bandire un concorso a cattedre per abilitati, limitatamente alle classi di concorso ed alle Regioni in cui vi siano posti effettivamente vacanti, che si svolgerà presumibilmente nell'a.s. 2012-2013, secondo la normativa vigente. I posti disponibili per questo concorso corrisponderanno, ovviamente, al 50% della totalità e saranno assegnati ai vincitori a partire dall'a.s. 2013-14.
5. Contemporaneamente stiamo lavorando alla predisposizione del nuovo regolamento sul reclutamento previsto dall'art. 2 comma 416 della l.244/2007 che introdurrà modalità innovative, attualmente allo studio. Subito dopo l'approvazione del suddetto regolamento, presumibilmente nella primavera prossima, sarà bandito un nuovo concorso cui avranno accesso tutti gli abilitati, ivi compresi quelli del TFA.
6. La normalizzazione del sistema si avrà solo conservando le graduatorie ad esaurimento nella loro struttura attuale fino all'effettivo esaurimento e rispettando la ciclicità dei concorsi, le cui graduatorie avranno validità solo per il numero dei posti messi a concorso.
7. Si è appena completato il riesame delle classi di concorso che ne ha prodotto un notevole snellimento, più funzionale alla gestione ed allo sviluppo della moderna scuola dell'autonomia. Il regolamento che deve recepire le nuove classi di concorso, dall'iter

particolarmente complesso, entrerà in vigore dal 2013-14 e se ne terrà conto nel bando concorsuale della prossima primavera

# Miur chiarisce su TFA e docenti con 36 mesi di servizio

Il Ministero, con apposito comunicato, cerca di dirimere la confusione nata dalle interviste rilasciate dal Ministro Profumo sull'accavallarsi di due procedure, TFA e percorso abilitante per docenti con 36 mesi di servizio, procedura che fa eccezione alla logica programmatica cui è improntato il TFA.

A proposito del TFA il Ministero comunica quanto segue:

1. **Il primo corso di TFA**, bandito con decreti rettoriali del 3 maggio u.s., nell'osservanza delle norme contenute nel D.M. n. 249/2010, sarà attivato con la preselezione nazionale nelle date già fissate e proseguirà secondo le modalità e i tempi fissati da ciascuna Università, indipendentemente dal diverso percorso abilitante previsto per i docenti con 36 mesi di servizio, laureati ma senza il possesso della prescritta abilitazione. Tali percorsi, infatti avranno tempi e modalità di espletamento diversi dai primi, dovendosi procedere ancora alla stesura del provvedimento amministrativo di istituzione dei suddetti percorsi e di individuazione degli aventi titolo, oltre all'acquisizione preventiva delle prescritte autorizzazioni e consensi.
2. **La procedura per i docenti con 36 mesi di servizio** sarà costituita da un percorso formativo e da un esame da sostenere e superare per conseguire l'abilitazione. Tale procedura fa eccezione alla logica programmatica cui è improntato il TFA disciplinato dal D.M. n.249 ma cerca di dare risposta all'esigenza di regolarizzare la situazione di migliaia di persone che hanno permesso negli ultimi anni alle scuole statali e paritarie di funzionare nonostante l'assenza di abilitati.

Ove si trascurasse questa emergenza, potremmo incorrere, oltre che in un aggravamento della presenza di non abilitati nella scuola, in probabili sentenze di condanna dell'Amministrazione a dare attuazione al D. Leg.vo 9/11/2007 n. 206 che, in esecuzione della direttiva comunitaria 2005/36 CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, fa discendere il riconoscimento dell'abilitazione anche all'effettivo svolgimento dell'attività professionale per almeno tre anni sul territorio dello Stato membro in cui è stato conseguito o riconosciuto il titolo di laurea, previo apposito percorso di abilitazione.

3. Contrariamente a quanto previsto dalla precedente legge n.124/99 secondo la quale il conseguimento dell'abilitazione comportava l'automatica inclusione nelle graduatorie permanenti (oggi GAE), allo stato della normativa vigente (l. Finanziaria n.244/2007 art.2 comma 416) **l'abilitazione che si consegue a seguito della frequenza del TFA o dei corsi di laurea in Scienza della formazione primaria rappresenta solo la conclusione del percorso di formazione iniziale dell'insegnante e costituisce il presupposto per la partecipazione alle procedure concorsuali.** Abilitarsi, dunque, non significa diritto al posto e quindi non significa neppure aggravio della spesa pubblica.

